

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

80.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (3368)	1019
PRESIDENTE	1019, 1021
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	1019

La seduta comincia alle 10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (3668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi ».

L'onorevole Renzo Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. In data 13 novembre 1980 la Commissione delle Comunità europee emise il « parere motivato », ex articolo 169 del Trattato di

Roma, per la pretesa violazione degli obblighi di « riordinamento » dei monopoli commerciali vigenti in Italia per il tabacco lavorato e per i fiammiferi, sanciti dall'articolo 37 dello stesso trattato.

Con l'esecutivo comunitario è stata poi condotta dal nostro paese una lunga serie di contatti e trattative che hanno consentito di individuare adeguate soluzioni per l'insieme delle questioni sul tappeto (tranne che per il problema del margine fisso per la vendita al dettaglio dei generi di monopolio, per il quale pende giudizio dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee) che hanno infine trovato la consacrazione in un accordo a livello politico con la Commissione europea.

Tale accordo si sostanziava nell'impegno dell'Italia per l'immediata adozione e pubblicazione delle norme di esecuzione ed attuazione della legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'istituzione dei depositi privati per la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati di provenienza comunitaria e per la sollecita presentazione di un disegno di legge governativo relativo all'adozione delle misure concordate di carattere normativo per il completo adeguamento dei monopoli del tabacco e dei fiammiferi, da sottoporre all'approvazione parlamentare con procedura d'urgenza.

In attuazione degli impegni indicati, è stato emanato il decreto ministeriale attuativo della legge del 1975 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1982) e in data 27 aprile 1982 il Governo ha presentato l'apposito disegno di legge sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi (atto Camera n. 3368).

Infatti, con questo disegno di legge si provvede: a) con l'articolo 1, all'estensione ai cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea dell'esercizio dell'attività di vendita dei tabacchi lavorati e dei fiammiferi, ciò al fine di assicurare, come espressamente richiesto dalla Commissione europea, l'attuazione del « diritto di stabilimento » comunitario anche al settore del commercio dei tabacchi; b) con

l'articolo 2 alla soppressione della facoltà di istituire le cosiddette « rivendite di Stato », per altro ormai da molto tempo disattivate dall'amministrazione e quindi con nessuna conseguenza sul sistema di commercializzazione e vendita dei generi di monopolio; c) con gli articoli 3 e 4, a sancire il pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti importati al momento dell'importazione nel territorio italiano, in linea col principio generale vigente per tutti gli altri prodotti ed in sostituzione di quello previsto dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, che per i tabacchi importati prevede il pagamento dell'imposta entro trenta giorni dalla consegna dei relativi contrassegni di Stato; d) con l'articolo 5, alla devoluzione delle attribuzioni relative alla determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione ad apposito comitato tecnico costituito presso il Ministero delle finanze e dal quale sono esclusi, su richiesta dell'esecutivo comunitario, sia i rappresentanti dei fabbricanti nazionali che quelli degli importatori, al fine di evitare « intese » sui prezzi vietate ai sensi del Trattato di Roma; e) con l'articolo 6, ad estendere anche al settore dei fiammiferi il regime previsto per l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi lavorati di provenienza comunitaria nonché il relativo sistema di determinazione della tariffa di vendita al pubblico, e ciò per assicurare anche all'altro « genere di monopolio » lo stesso regime liberalizzato previsto per i tabacchi lavorati, in linea con le richieste comunitarie.

Di recente, la Commissione delle Comunità europee ha nuovamente sollecitato la pronta emanazione — da parte italiana — delle disposizioni legislative per il completo « riordinamento » dei monopoli italiani sul tabacco lavorato ed i fiammiferi, concordata a suo tempo e contenute nel disegno di legge al nostro esame, minacciando anche di adire alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il lamentato ritardo nell'approvazione delle disposizioni di adeguamento.

Appare quindi evidente la necessità ed urgenza di evitare che ogni indugio nel puntuale adempimento degli impegni del nostro paese possa rimettere in discussione la soluzione concordata a Bruxelles sul problema dei monopoli nazionali a carattere commerciale, con grave pericolo per il processo di consolidamento sul mercato della posizione dell'azienda statale del settore.

L'urgente approvazione del provvedimento permetterà così di risolvere per intero e definitivamente il problema del « riordinamento » dei monopoli italiani del tabacco lavorato e dei fiammiferi, in discussione a Bruxelles da oltre venti anni, consentendo anche all'Azienda dei monopoli un più tranquillo cammino sulla via dell'ammodernamento e potenziamento delle proprie strutture operative ed organizzative.

Non appare poi inopportuno provvedere ad alcuni emendamenti marginali del testo, in modo da procedere alla formale correzione di errori materiali contenuti negli articoli 1 e 5 e per prevedere l'emanazione — da parte del ministro delle finanze — delle norme regolamentari necessarie per il funzionamento del Comitato incaricato delle proposte in materia di prezzi e tassazione dei fiammiferi ed il conseguente adeguamento della vigente convenzione tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

Preannuncio pertanto la presentazione dei seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il numero 2 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente: « 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee »;

Sostituire il secondo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Il Comitato di cui al precedente comma è costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal ministro delle finanze che provvederà ad emanare, con proprio decreto, le norme regolamentari per il funzionamento del comitato stesso »;

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo:

La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni, sarà adeguata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6 ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 3368 si svolgerà nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
